

SRT – Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A.

Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 NOVI LIGURE (AL)

Telefono +39 0143.744516 – Fax +39 0143.321556

www.srtspa.it – e.mail: srtspa@srtspa.it - PEC: mail@pec.srtspa.it

Cod. Fisc./Partita IVA/R.I. AL n. 02021740069 - R.E.A. AL n. 219668

Cap. Soc. € 8.498.040,00 i.v.

N. 6/2018

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI LAVORAZIONE RIFIUTI PRESSO LE PIATTAFORME DI
VALORIZZAZIONE DI NOVI LIGURE E TORTONA**

CIG 758020570C

Presso gli uffici di SRT - Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A., in Novi Ligure – Strada Vecchia per Bosco Marengo:

- l’Ing. FIRPO Andrea, (*omissis*), nella sua qualità di Direttore Generale della SRT - Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A., che per brevità verrà in seguito chiamata “SRT S.p.A.”, Cod. Fisc. e P. IVA n. 02021740069, domiciliato per la carica presso la Società, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Società che rappresenta e ciò in virtù dell’art. 18 dello Statuto;

e

- il Sig. BENEDETTO Nicola, (*omissis*), in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ditta TEKNOSERVICE S.R.L. con sede legale in Piossasco (TO), Viale dell’Artigianato, 10, Cod. Fisc. e P. IVA n. 08854760017, iscritta con il numero R.E.A. TO1004998 alla Camera di

Commercio di Torino, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Appaltatore",

PREMETTONO:

- che a seguito di gara a mezzo di procedura aperta veniva formulata proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento del servizio di lavorazione rifiuti presso le piattaforme di valorizzazione di Novi Ligure e Tortona, come risulta dal verbale n. 3 del 21/09/2018, rimesso dalla Commissione di gara;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 04/10/2018 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio in questione, alla Ditta TEKNOSERVICE S.R.L. di Piossasco (TO);
- che l'aggiudicataria ha prodotto entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante, tutta la documentazione contrattuale e che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di gara con esito positivo;
- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi dell'articolo 76, c. 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

La SRT S.p.A., come sopra rappresentata, conferisce Ditta TEKNOSERVICE S.R.L. di Piossasco che, come sopra rappresentata, accetta l'appalto del servizio di lavorazione rifiuti presso le piattaforme di valorizzazione di Novi Ligure e Tortona, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 28/06/2018, che la Ditta

dichiara di conoscere ed accettare, sottoscritto e depositato agli atti, nonché alle condizioni derivanti dall'offerta presentata in sede di gara ed acquisita agli atti.

ART. 2 – Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata di 8 (otto) mesi prorogabili di ulteriori 6 (sei) mesi, fino a un massimo di 14 (quattordici) mesi complessivi, decorrenti dalla data di formale consegna del servizio.

In occasione della proroga la stazione appaltante potrà sopprimere, a suo insindacabile giudizio, una o più prestazioni secondarie. Eventuali modifiche a tali prestazioni, invece, saranno eventualmente concordate con l'appaltatore.

Al termine dell'appalto, fino alla nuova gestione o all'entrata in servizio del nuovo affidatario, e comunque non oltre 6 (sei) mesi, l'appaltatore si impegna ad effettuare tutti i servizi alle stesse condizioni economico-gestionali offerte in sede di gara, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale.

ART. 3 – Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni contrattuali, considerata la durata massima dell'appalto, pari a venti mesi, è stabilito in presunti netti € **2.783.474,51**, così determinato in seguito al ribasso del **3,011%** sul prezzo complessivo a base d'asta di € 2.869.886,80, oltre ad € 35.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale e così per un totale presunto di € **2.818.474,51** compresi gli oneri per la sicurezza.

ART. 4- Clausole di sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi

dell'art 23, comma 2, del Decreto M.I.T. n° 49/2018

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2 e 4 dell'art.107 del codice dei contratti, il

risarcimento dovuto all'appaltatore sarà quantificato sulla base dei seguenti

criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

ART. 5 – Pagamenti

Ai sensi dell'art. 21 del capitolato speciale di appalto, i corrispettivi verranno pagati in rate mensili posticipate, qualora non insorgano contestazioni o pendenze. I pagamenti delle rate per l'espletamento dei servizi appaltati, saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione delle relative fatture. Si procederà al pagamento solo in costanza di regolarità contributiva. I quantitativi e le tipologie dei

materiali in ingresso e dei materiali in uscita, ricavati dalle registrazioni dell'ufficio conferimenti, verranno trasmessi da SRT all'appaltatore entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento e verranno utilizzati dall'appaltatore per il calcolo del corrispettivo.

Resta inteso che il corrispettivo di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale è comprensivo di tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti la gestione dei servizi affidati in concessione.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, l'Appaltatore ha chiesto che il pagamento delle somme dovute sia effettuato da SRT S.p.A. sul conto corrente bancario n. 100000015654 presso la Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Piossasco (TO) – Codice IBAN: IT 89 Y 03069 30780 100000015654, e ha indicato altresì, le generalità delle persone delegate ad operare sul suddetto conto. La richiesta di eventuali modifiche alle modalità di pagamento qui indicate dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente Ufficio Contabilità di SRT S.p.A. e, se accettata, sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

ART. 6 - Regolarità del servizio, controlli, penalità, esecuzione d'ufficio

L'impresa è sempre obbligata ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione del servizio di cui al presente contratto nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti.

L'impresa riconosce al committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

Qualora fosse riscontrata un'inadempienza dovuta a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni, SRT procederà a comunicare per iscritto

l'accertamento della stessa ed all'applicazione della penalità, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Per le infrazioni a quanto disposto dal presente contratto e dal Capitolato Speciale, saranno applicate penalità riportate all'art. 27 del Capitolato medesimo.

ART. 7 – Obblighi dell'appaltatore

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Alessandria della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 8 - Divieto di cessione del credito

Ai sensi dell'art. 1260, 2° comma del Codice Civile e dell'art. 12.3 del Capitolato Speciale, è esclusa la cedibilità del credito.

ART. 9 – Norme relative al personale

L'impresa appaltatrice deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché far osservare le stesse alle ditte subappaltatrici; in particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le norme sul trattamento contributivo e assicurativo. L'impresa appaltatrice deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art 17 della Legge 12/3/1999, n. 68.

L'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare ai propri dipendenti occupati nell'attività oggetto del presente contratto le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. Federambiente / Utilitalia (ed even-

tuali accordi provinciali e locali) nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, l'appaltatore deve applicare l'art. 6 del suddetto C.C.N.L. Federeambiente / Utilitalia in materia di assunzione degli addetti esistenti in organico con contratto a tempo indeterminato come comunicati dall'appaltatore uscente, elencati all'allegato E del Capitolato Speciale d'appalto, in coerenza con art. 50 del D.Lgs 50/2016 provvedendo all'assunzione entro 7 giorni dalla stipula del presente contratto.

ART. 10 – Garanzie

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva di € 112.740,00, relativa al primo anno di prestazione, come risulta dalla polizza fidejussoria n. 96/163253211 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Agenzia n. 54194 di Pinerolo, in data 18/10/2018.

L'appaltatore è responsabile verso l'amministrazione appaltante del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, della disciplina del proprio personale e sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso SRT S.p.A. e verso terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto. Per tali eventualità l'appaltatore ha stipulato idonea polizza di assicurazione R.C.T./R.C.O. n. 104280982/24 emessa dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Torino, in scadenza il 31/12/2018, da rinnovarsi per tutta la durata del presente contratto, recante un massimale di € 10.000.000,00, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 11 - Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell' I.V.A., per cui, in caso di registrazione, si richiederà la stessa in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico della SRT S.p.A.

In applicazione a quanto disposto dall'art. 34, co. 35, del D.L. 12/10/2012, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221, entro 60 giorni dall'aggiudicazione l'affidatario ha l'obbligo di corrispondere all'Ente appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 12 - Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Piossasco (TO) - Viale dell'Artigianato, 10 e recapito telefonico per le relative comunicazioni n. 011 9043311.

ART. 13 - Trattamento dei dati personali presenti nel contratto

SRT S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative, le disposizioni vigenti in materia nonché il Capitolato Speciale d'Appalto, sottoscritto dalle parti per accettazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Stazione Appaltante

Per la Ditta Appaltatrice

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Ing. Andrea Firpo

Sig. Nicola Benedetto

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli

artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio